



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente: **UNISIN FALCRI SILCEA**

Polizza n°: **322220661**

**ASSICURAZIONE
SPESE LEGALI E PERITALI
AZIENDE**

Spese legali e peritali aziende



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI AZIENDE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- Società:** la società Assicurazioni Generali S.p.A.;
- Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- Impresa:** l'Impresa indicata in polizza alla voce "Contraente/Assicurato";
- Assicurato:** l'Impresa, i dipendenti dell'Impresa regolarmente iscritti a libro paga e matricola, i lavoratori operanti nell'Impresa in regime di somministrazione nonché i collaboratori familiari, tutti con riferimento esclusivo all'attività svolta per conto dell'Impresa nell'ambito dei compiti connessi all'esercizio della stessa;
- Fatto illecito:** l'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico;
- Illecito extracontrattuale:** quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante;
- Inadempimento contrattuale:** il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto;
- Sinistro:** il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si asserisce essere illecito o costituire inadempimento contrattuale;

Delitto:	la violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa;
Contravvenzione:	la violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda;
Transazione:	l'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro;
Colposo (o contro l'intenzione):	il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie;
Doloso (o secondo l'intenzione):	il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge;
Spese di giustizia nel processo penale:	i costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato;
Sentenza passata in giudicato:	provvedimento definitivo, non più impugnabile;
Derubricazione del reato:	il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale;
Estinzione del reato:	cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1****Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; *altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.*

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende rigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi quindici giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo RID, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Qualora sia applicabile la legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il pagamento dei premi e quello degli indennizzi assicurativi avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario.

Art. 2**Regolazione del premio**

In quanto convenuto in base agli elementi di rischio variabili indicati in polizza, il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo esposto in polizza e verrà regolato, alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto) con riguardo alle variazioni subite dai medesimi elementi di rischio nel corso di questo periodo, fermo restando il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società l'indicazione dei suddetti elementi di rischio variabili (il volume d'affari si intende al netto dell'I.V.A.).

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

La mancata comunicazione da parte del Contraente dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Qualora il Contraente non effettui nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può mettergli a

disposizione un ulteriore termine, non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via prorrogatoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente o a dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli ed il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie, quali il registro delle fatture emesse.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo relativo all'elemento di rischio variabile (oppure - se operante la Clausola Speciale T063 - al numero totale di reicoli) superi il 50% di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preentivo dell'elemento variabile. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 80% di quello dell'ultimo consuntivo.

Art. 3

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 4

Liquidazione dell'azienda o cessazione dell'attività cui si riferisce il contratto

In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda o di cessazione dell'attività d'impresa dichiarata in polizza, il contratto si risolve di diritto.

Nel caso di messa in liquidazione volontaria, la Società resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto previsto dall'art. 18 (Operatività della garanzia).

Nel caso in cui l'azienda venga sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (fallimento) ovvero il Titolare della stessa sia stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, la Società, fermo restando quanto disposto al primo comma, non è impegnata per i sinistri non ancora denunciati né per la prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.

Nel caso di alienazione dell'azienda l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società e comunicare altresì all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, fermo l'obbligo al pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici

*giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.
La Società nei trenta giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni.*

Art. 5**Recesso
in caso
di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa, salvo che il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, per ciascuna polizza la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6**Dichiarazioni
relative
alle circostanze
del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 7**Aggravamento
del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio diverso dalla variazione degli elementi di rischio di cui all'art. 2.

Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 8**Diminuzione
del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, diverso dalla variazione degli elementi di rischio di cui all'art. 2, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9**Assicurazioni
presso diversi
assicuratori**

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo

contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 10

Forma delle comunicazioni

Qualsiasi comunicazione alla Società va fatta con lettera raccomandata, con telegramma o con telefax all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, esclusa ogni diversa forma.

Art. 11

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 12

Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13

Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 14

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 15

Garanzie prestate

La Società assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza della somma indicata in polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti al verificarsi di un sinistro nell'ambito dell'attività d'impresa che abbia dato luogo alle vertenze di cui all'articolo seguente (Vertenze assicurate).

Tali spese sono esclusivamente:

- le spese per l'intervento di un solo legale; nel solo caso il sinistro si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati stranieri rientranti in garanzia, l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui

uno patrocinante in Italia ed uno dinanzi all'Autorità giudiziaria estera competente;

- le spese peritali (intervento del perito di ufficio, intervento di un consulente tecnico di parte);
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese legali, procedurali e peritali della controparte poste a carico dell'Assicurato a seguito di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative svolte da un incaricato dell'Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.

Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).

Art. 16

Vertenze assicurate

La garanzia è operante esclusivamente per:

- a) vertenze relative a danni che l'Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato;
- c) vertenze relative a proprietà, locazione o conduzione dei fabbricati ove l'Impresa esercita la propria attività;
- d) vertenze individuali di lavoro promosse nei confronti dell'Impresa da propri dipendenti iscritti a libro paga e matricola o da propri agenti o rappresentanti nonché da lavoratori operanti nell'Impresa in regime di somministrazione;
- e) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
- f) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze ai Decreti Legislativi n° 626/1994, 494/1996 ("Salute e sicurezza nei posti di lavoro e nei cantieri") e 196/2003 (ex L. 675/1996 "Privacy"), *con esclusione dei procedimenti dinanzi al Garante;*
- g) procedimenti civili o penali nei quali l'Assicurato venga chiamato a testimoniare e ritenga necessario avvalersi della consulenza di un legale o di un perito;
- h) vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture all'Impresa di beni o di servizi (compresa la somministrazione di lavoro) inerenti la propria attività, *qualora il valore della vertenza superi euro 2.500,00; per ciascun sinistro opera uno scoperto pari al 10% del valore del sinistro con un minimo di euro 1.000,00.* Sono, altresì, comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. h), *semprechè il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore, permanendo l'esclusione per i casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo;*
- i) vertenze relative ai danni materiali e corporali cagionati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture; *per ciascun sinistro opera uno scoperto pari al 10% del valore del danno con un minimo di euro 1.000,00.*

DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 17

Esclusioni

L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) imputazioni per fatto doloso dell'Assicurato;*
- b) materia contrattuale (salvo quanto previsto dall'art. 16 - Vertenze assicurate) nonché recupero di crediti;*
- c) diritto tributario e fiscale;*
- d) contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;*
- e) rapporti fra soci e/o amministratori;*
- f) rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione;*
- g) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento da qualunque causa determinato (salvo quanto previsto dall'art. 16, lett. i));*
- h) circolazione di reicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;*
- i) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;*
- j) diritto di famiglia, successioni e donazioni;*
- k) diritto amministrativo, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 16, lett. f);*
- l) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto, fatta eccezione per le vertenze di cui all'art. 16, lett. d), relativamente alle quali la garanzia esplica effetto ad esclusivo favore dell'Impresa;*
- m) rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Si intendono infine escluse dalla garanzia le procedure arbitrali, salvo quanto previsto dall'art. 16, lett. h).*

Art. 18

Operatività della garanzia

L'Assicurazione opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i presunti illeciti extracontrattuali o per i procedimenti penali;*
- b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi, che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.*

Ai fini di quanto sopra, la data del sinistro si identifica, in sede penale, con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato; in sede civile, con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento; qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Relativamente alla garanzia di cui all'art. 16 (Vertenze assicurate), lett. d), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico sinistro.

In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. b), nel caso la presente polizza ne sostituisca un'altra, senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita, per prestazioni e somme assicurate da quest'ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme da essa previste.

Art. 19

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nei territori di Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato del Vaticano e San Marino, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Art. 20

Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Nel caso coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile che offra copertura ai medesimi fatti di cui alla presente polizza, quest'ultima opererà ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.

In particolare, le garanzie di cui alla presente polizza esplicheranno effetto solo qualora si cessato l'interesse dell'Assicuratore della Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e siano stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all'art. 1917, 3° comma del codice civile.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 21

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro la denuncia deve essere inviata per iscritto entro tre giorni dalla data in cui esso è avvenuto - entro sei giorni se avvenuto all'estero - o dal giorno in cui l'Assicurato ne viene a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza e dell'Agenzia, l'esposizione precisa e veritiera del fatto, la precisazione della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 22

Gestione della vertenza di danno. Libera scelta del legale o del perito

In seguito alla denuncia di sinistro, qualora l'Assicurato sia imputato in un procedimento penale, ovvero qualora vi sia conflitto d'interessi tra Società ed Assicurato, quest'ultimo provvederà ad indicare il nominativo del legale di fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha la propria sede od ove sono ubicati gli Uffici Giudiziari competenti. L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

Negli altri casi, in seguito alla denuncia di sinistro, la Società svolgerà un'attività idonea a realizzare la bonaria definizione della vertenza; qualora il tentativo non sortisca esito positivo e sempre che Società ed Assicurato concordino nel ritenere che la tutela degli interessi di quest'ultimo comporti il ricorso al procedimento giudiziario, l'Assicurato stesso provvederà ad indicare e a nominare il legale di fiducia con la modalità indicate al primo comma.

Le stesse disposizioni si applicano all'eventuale scelta di un consulente tecnico e di un investigatore privato.

Fatta salva la nomina dei professionisti nei casi citati al primo comma del presente articolo, l'Assicurato, una volta presentata alla Società la denuncia di sinistro, non potrà dare corso ad alcuna azione, effettuare transazioni o addirenire alla definizione della vertenza senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso alla stessa di tutte le spese eventualmente sostenute e la perdita del diritto all'indennizzo. La Società non si farà neppure carico delle spese sostenute per incarichi a professionisti ovvero per azioni o transazioni effettuate dall'Assicurato precedentemente alla denuncia di sinistro. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione, in alternativa al ricorso alla giurisdizione ordinaria, verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

Art. 23

Liquidazione del danno

La liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza. La Società non è tenuta a corrispondere anticipi all'Assicurato o a pagare acconti ai legali ed ai periti incaricati.

In caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti oneri, tutte le spese legali e peritali, comprese quelle liquidate in favore dell'altra Parte, saranno ad esclusivo carico della Società, dopo esaurimento di quanto eventualmente a carico di altro assicuratore.

CLAUSOLA SPECIALE
OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA

Codice T064

Assicurazione a favore di dirigenti e quadri Nel paragrafo Definizioni (e dunque nel presente contratto) la voce "Assicurato" deve intendersi abrogata e sostituita dalla seguente:

- **"Assicurato:** tutti e solo i lavoratori dipendenti dell'Impresa aventi la qualifica di Dirigente o di Quadro regolarmente iscritti a libro paga e matricola, con riferimento esclusivo all'attività svolta per conto dell'Impresa e nell'ambito dei compiti connessi all'esercizio della stessa."

Devono inoltre intendersi abrogati i punti c), d), h) dell'art. 16 (Vertenze assicurate), nonché il terzo comma dell'art. 18 (Operatività della garanzia).

Ad integrazione dell'art. 15 (Garanzie prestate) si precisa che l'assicurazione opera in conseguenza di sinistri verificatisi nell'ambito dell'espletamento di servizio e nell'adempimento di compiti di ufficio, imputabili agli Assicurati stessi anche per fatto di propri collaboratori purché non esista conflitto di interessi con il Contraente.



GENERALI
Assicurazioni Generali

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

Direzione per l'Italia - 31021 Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - telefono 041 5492111 - fax 041 942909 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.556.873.283,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - Codice fiscale e Registro imprese 00079760328 - Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.



Contratto di Assicurazione spese legali e peritali aziende

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- **Nota informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Direzione per l'Italia - 31021 Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - telefono 041 5492111 - fax 041 942909 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.556.873.283,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - Codice fiscale e Registro imprese 00079760328 - Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione spese legali e peritali aziende

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	L'azienda contraente, i dipendenti regolarmente iscritti a libro paga e matricola, il lavoratori operanti in regime di somministrazione nonché i collaboratori familiari, tutti con riferimento esclusivo all'attività svolta per conto dell'azienda nell'ambito dei compiti connessi all'esercizio della stessa.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Franchigia	La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/ Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Scoperto	La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si asserisce essere illecito o costituire inadempimento contrattuale.
Società	L'impresa assicuratrice, e cioè Assicurazioni Generali S.p.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Assicurazioni Generali S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Generali;
- sede legale: Trieste (Italia) – Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - Italia;
- sede secondaria: Direzione per l'Italia, Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchese, 14 – Italia.
- recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generalitaly.it, e-mail info@generalitaly.it;
- è iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed è Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto ammonta a 14.259,837 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.556,873 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 12.702,964 milioni di euro. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1.081,0% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo.

Avvertenza: in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Si rinvia all'art. 3 (Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione) delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La copertura tiene indenne l'Assicurato, nei modi previsti dal contratto e fino a concorrenza delle somme pattuite, dell'onere di alcune spese per assistenza giudiziale ed extragiudiziale conseguenti al verificarsi di un sinistro nell'ambito dell'attività d'impresa che abbia dato luogo ad alcune vertenze. Per l'individuazione delle spese e delle vertenze assicurate si rinvia, rispettivamente, agli artt. 15 (Garanzie prestate) e 16 (Vertenze assicurate) delle condizioni generali di assicurazione.

Se richiamata e operante la clausola speciale T064 la copertura viene limitata ai lavoratori dipendenti dell'azienda contraente aventi la qualifica di dirigente o di quadro.

Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Esse sono contraddistinte nelle condizioni generali di assicurazione dal carattere corsivo.

Le principali delimitazioni sono riportate negli articoli da 17 a 20 (costituenti il paragrafo Delimitazione dell'assicurazione) delle condizioni generali di assicurazione. E' possibile scegliere di limitare il novero degli Assicurati ai soli quadri e dirigenti dell'azienda inserendo un'apposita clausola particolare.

La copertura - che decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato pagato o, in caso diverso, dalle ore ventiquattro del giorno in cui il premio viene pagato - resta sospesa in caso di mancato pagamento da parte del Contraente delle rate di premio successive alla prima, come previsto dall'art. 1 (Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione) delle condizioni di assicurazione conformemente a quanto disposto dalla legge. Si rinvia anche all'art. 2 (Regolazione del premio), se operante, che prevede una possibile sospensione in caso di inadempimento del Contraente nella comunicazione dei dati necessari per la regolazione.

Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali.

Si rinvia ai massimali che verranno pattuiti e indicati in polizza nonché ad altri possibili limiti contenuti nelle condizioni particolari di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di massimale/limite di indennizzo:

ammontare del danno =	euro	110.000,00
massimale/limite di indennizzo =	euro	100.000,00
danno indennizzabile/risarcibile =	euro	100.000,00

Esempio numerico di scoperto:

ammontare del danno stimato =	euro	10.000,00
scoperto 10% con un minimo di euro 500,00	euro	1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	euro	9.000,00

Esempio numerico di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di euro 500,00:

- i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)

se la franchigia relativa pattuita è di € 500,00:

- i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a € 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

Si rinvia all'art. 6 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) delle condizioni generali di assicurazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 (Forma delle comunicazioni) le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma o telefax.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, l'alienazione dell'azienda.

6. Premi

Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Qualora sia applicabile la legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il pagamento dei premi e quello degli indennizzi assicurativi avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario.

Avvertenza: la Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:

- concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
- sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Rivalse

Avvertenza: si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o, per la Società, dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.

Si rinvia all'art. 5 (Recesso in caso di sinistro) delle condizioni generali di assicurazione e all'art. 1899 del codice civile.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza di disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome, cognome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia agli articoli 21 (Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro), 22 (Gestione del sinistro – Libera scelta del legale o del perito), 23 (Liquidazione del danno) delle condizioni generali di assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Assicurazioni Generali S.p.A., Direzione per l'Italia – Funzione Customer Service, Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, TV – fax 800.961.987, e-mail assistenza_clienti@generali.it oppure nel sito www.generali.it, compilando il form presente alla voce "contact us".

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET - accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

14. Arbitrato

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione, in alternativa al ricorso alla giurisdizione ordinaria, verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Si rinvia all'art. 22 (Gestione del sinistro – Libera scelta del legale o del perito) delle condizioni generali di assicurazione.

In relazione al presente contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.

Eventuali istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la

gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:

GBS SpA, Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari - Via Castelfidardo 43/45, 00198 Roma - fax 06.44494313 - e-mail: AttiGiudiziariGBSAreaLiquidazione@GeneraliGroup.com

Assicurazioni Generali S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

I rappresentanti legali

dott. Mario Greco



dott. Manlio Lostuzzi



Direzione per l'Italia - 31021 Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - telefono 041 5492111 - fax 041 942909 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.556.873.283,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - Codice fiscale e Registro imprese 00079760328 - Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi